



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per i trasporti la navigazione ed i sistemi informativi e statistici
Direzione Generale Motorizzazione
Divisione 5

Prot. n. 9412

Roma, 11 aprile 2013

Direzioni Generali Territoriali
LORO SEDI

Regione siciliana
Assessorato turismo comunicazione e trasporti
Servizio comunicazioni e trasporti
Dipartimento trasporti e comunicazioni
Palermo

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione Centrale Pianificazione
Sezione Logistica e trasporto merci
Via Giulia, 75/1
34126 Trieste

Provincia autonoma di Bolzano
Ripartizione traffico e trasporti
Via Crispi, 8
Bolzano

Provincia autonoma di Trento
Motorizzazione civile
Lungadige S. Nicolò, 14
Trento

Regione autonoma Valle d'Aosta,
Assessorato Turismo, Sport,
Commercio e Trasporti
Struttura Motorizzazione civile
Loc. Grand Chemin, 34
11020 Sanit Cristophe (AO)

U.M.C
LORO SEDI

U.R.P.
SEDE

CONFARCA
Via Laurentina, 569
Roma

UNASCA
Piazza Marconi, 25
Roma

e, p.c. Ministero dell'interno
Dipartimento pubblica sicurezza

Oggetto: decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 25 febbraio 2013, recante recepimento della direttiva 2012/36/UE –disposizioni di immediata applicazione

E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.84 del 10.4.2013, il decreto di cui all'oggetto che - recependo la direttiva 2012/36/UE – modifica in parte gli allegati I e II della decreto legislativo 28 aprile 2011, n. 59, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 2. Raccomandando una lettura del relativo testo, di seguito si segnalano **le novità di immediata applicazione**, rinviando ad una successiva circolare l'illustrazione delle ulteriori modifiche normative che, ancorché in vigore, non sono al momento applicabili.

Con riferimento alle **caratteristiche dei veicoli** utili a sostenere la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti, per il conseguimento delle patenti di guida, **per il periodo decorrente dalla data della presente circolare ed entro e non oltre il 30 giugno 2013**, il candidato può essere ammesso a sostenere le predette prove **o** su veicoli conformi **alle caratteristiche già prescritte** nell'allegato II, lettera B, del citato decreto legislativo n. 59 del 2011 e s.m.i., **o su veicoli conformi alle seguenti prescrizioni:**

- a) per i veicoli di categoria A1, A2 e A è consentita una **tolleranza di 5 cm³** sotto la cilindrata minima già prescritta.”;
- b) per la patente di **categoria A1**: motociclo di categoria A1 senza sidecar, di una potenza nominale massima di 11 kW e con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,1 kW/kg e capace di sviluppare una velocità di almeno 90 km/h. Se il motociclo è a motore a combustione interna, la cilindrata del motore è almeno di 120 cm³. Se il motociclo è a motore elettrico, il rapporto potenza/peso del veicolo è di almeno 0,08 kW/kg;
- c) per la patente di **categoria A2**: motociclo senza sidecar, di una potenza nominale di almeno 20 kW ma non superiore a 35 kW e con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,2 kW/kg. Se il motociclo è a motore a combustione interna, la cilindrata del motore è almeno di 400 cm³. Se il motociclo è a motore elettrico, il rapporto potenza/peso del veicolo è di almeno 0,15 kW/kg;

- d) per la patente di **categoria C**: un veicolo di categoria C con massa limite pari o superiore a 12000 kg, lunghezza pari o superiore a 8 m, larghezza pari o superiore a 2,40 m e in grado di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; il veicolo deve disporre di ABS, di un cambio che prevede la selezione manuale delle marce da parte del conducente, nonché dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85; lo spazio di carico deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della motrice; il veicolo deve essere presentato con un minimo di 10000 kg di massa totale effettiva;
- e) per la patente di **categoria CE**: un autoarticolato o un insieme composto di un veicolo adatto alla prova per la categoria C e un rimorchio di lunghezza pari o superiore a 7,5 m; nei due casi la massa limite deve essere pari o superiore a 20000 kg, la lunghezza complessiva pari o superiore ai 14 m e la larghezza pari o superiore ai 2,40 m; i veicoli devono essere capaci di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h e devono disporre di ABS, di un cambio che prevede la selezione manuale delle marce da parte del conducente, nonché dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85; lo spazio di carico deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della motrice; il veicolo deve essere presentato con un minimo di 15000 kg di massa totale effettiva.

Inoltre, si rappresenta che, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera a), del decreto in oggetto, è immediatamente applicabile il principio di equiparazione di tutti i veicoli dotati di sistema di cambio diverso da quello manuale, ai veicoli dotati di cambio automatico: pertanto **sarà annotato il codice UE 78 sulla patente conseguita sostenendo la prova di capacità e comportamento su veicoli dotati di qualsiasi sistema di cambio diverso da quello manuale.**

Per completezza di informazione, si riporta di seguito la definizione di veicolo con cambio manuale: *“veicolo nel quale è presente un pedale della frizione - o leva azionata manualmente per le categorie A, A2 e A1 - che deve essere azionato dal conducente quando avvia o ferma il veicolo e cambia le marce”.*

IL DIRETTORE GENERALE
Arch. Maurizio Vitelli
f.to Vitelli